

Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio per la frequenza delle Scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

Articolo 1 Ripartizione del fondo ministeriale

1. La ripartizione del fondo destinato alle Borse di Studio di cui alla Legge 398/89, annualmente assegnato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica all'Ateneo di Napoli Federico II, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge in discorso, viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico.

Articolo 2 Finanziamenti esterni

1. Le somme di denaro erogate da Enti o privati in seguito a donazioni o convenzioni e destinate ad incrementare il numero delle Borse di Studio universitarie conferite dall'Ateneo di Napoli ai sensi della Legge 398/89, sono iscritte nel bilancio dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno in cui viene stipulata la convenzione o accettata la donazione, ad integrazione del fondo ministeriale di competenza dell'esercizio finanziario medesimo.

2. Ove nell'atto di donazione o di convenzione non siano specificate il tipo, il numero e l'ammontare delle Borse di Studio al cui conferimento è finalizzato il finanziamento esterno, quest'ultimo confluisce nel fondo ministeriale e viene ripartito fra i pertinenti capitoli di bilancio contestualmente al fondo stesso, senza alcuna distinzione.

3. Gli atti di convenzione o donazione non possono contenere disposizioni in contrasto con quanto previsto dalla Legge 398/89, dal D.M. di cui all'art. 6, comma 4, della Legge in discorso, dal presente regolamento, in ordine all'ammontare delle Borse e dai limiti del reddito richiesti per poterne usufruire, ai divieti ed obblighi cui sono soggetti i borsisti.

Articolo 3 Ripartizione delle Borse ed altre competenze del Senato Accademico

1. Dopo la ripartizione di cui all'art. 1, il Senato Accademico procede a determinare il numero complessivo delle Borse di Studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione da mettere a concorso, l'ammontare delle medesime nonché i criteri di ripartizione delle Borse di Studio fra le singole Scuole di Specializzazione.

Articolo 4 Borse di Studio per la frequenza di Scuola di Specializzazione

1. Nel manifesto annuale per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione verrà indicato che eventuali Borse assegnate alle singole Scuole saranno attribuite, direttamente dal competente ufficio, in osservanza della Legge 398/89 secondo l'ordine di graduatoria degli ammessi sino alla concorrenza delle Borse disponibili.

Articolo 5 Assegnazione delle Borse

1. Le Borse di Studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II vengono assegnate, con decreto del Rettore, nell'importo definito dalle norme di legge e/o dai competenti organi accademici e nel numero attribuito dagli stessi organi accademici alle singole Scuole, agli specializzandi, sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione alle Scuole stesse.

2. In caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione, le Borse possono essere conferite secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Articolo 6 Condizioni di reddito

1. Per la fruizione delle Borse il limite di reddito personale complessivo annuo lordo a cui si fa riferimento, è relativo all'anno di pubblicazione del bando di ammissione alle Scuole, ed è fissato in £ 15.000.000 **[€ 7.746,85]**.

2. Il conferimento delle Borse di Studio è subordinato alla presentazione da parte degli assegnatari di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 04.01.1968, n. 15, di non aver fruito nell'anno di pubblicazione del bando, di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a £ 15.000.000 **[€ 7.746,85]**.

3. Il mantenimento del diritto al godimento della Borsa per gli anni successivi al primo è subordinato al mantenimento per gli anni successivi al primo e per tutta la durata della Scuola di Specializzazione del requisito reddituale di cui al primo comma.

4. L'Amministrazione universitaria si riserva di compiere accertamenti presso i competenti Uffici Finanziari.

Articolo 7 Modalità di erogazione delle Borse

1. Il pagamento delle Borse è effettuato in rate semestrali ed è subordinato alla verifica della effettiva frequenza dell'anno accademico cui si riferisce la Borsa.

2. A tal uopo, i Direttori delle Scuole di Specializzazione rilasceranno ai borsisti apposita dichiarazione che verrà consegnata all'Ufficio competente.

Articolo 8 Decadenza o differimento dal godimento delle Borse

1. Il mancato superamento degli esami relativi ad un anno di corso comporta la decadenza dal diritto di godimento della borsa per gli anni successivi e la restituzione dell'annualità già erogata, relativa all'anno di corso nel quale si è verificata l'interruzione.

2. L'eventuale differimento dell'inizio della frequenza della Scuola di Specializzazione ovvero, la sospensione della frequenza dei Corsi, concesso dall'Università in connessione all'obbligo degli iscritti di soddisfare gli impegni militari, ovvero nel caso in cui gli iscritti si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 30.11.1971, n. 1204, determina il differimento dell'inizio o della prosecuzione del godimento della Borsa di Studio.

3. A tal fine, gli interessati che alla data della ricezione della lettera di conferimento della Borsa si trovino in servizio militare, sono tenuti ad esibire un certificato dell'Autorità Militare nel quale dovrà essere indicata la data in cui avrà termine il servizio stesso nonché un certificato dell'Università dal quale risulti che al borsista è stata concessa la proroga nell'inizio o prosecuzione della frequenza alla Scuola di Specializzazione.

Articolo 9 Divieti ed obblighi dei borsisti

1. Ai borsisti è fatto divieto di impegnarsi in attività didattiche. Essi sono tenuti, inoltre, ad osservare le norme statutarie delle Scuole di Specializzazione e gli eventuali obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione della Borsa.

2. L'inosservanza delle norme di cui al precedente comma comporta l'immediata decadenza dal godimento della Borsa.

Articolo 10 Norme finali

1. Le Borse di studio sono indivisibili e non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorno all'estero l'attività di formazione o di ricerca del borsista.

2. Non è possibile usufruire della Borsa di studio di cui al presente regolamento per più di una volta.

3. Le borse di studio per qualsiasi motivo non confermate per anni di corso successivi al primo, non saranno riattribuite ed i fondi costituiranno economie di gestione.

4. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini di carriera giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

5. Ad esse si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della Legge 13.08.1984, n. 476.

6. Ai dipendenti pubblici che fruiscono della borsa di studio è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, previsto per gli ammessi ai corsi di dottorato di Ricerca dall'art. 2 della citata Legge n. 476/84. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

IL RETTORE
Carlo CILIBERTO